



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Al Capo Dipartimento

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo

e p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto della Sig.ra Ministra

OGGETTO: Decreto Ministeriale 27 dicembre 2021 concernente “*Individuazione delle condizioni critiche di rendimento che danno luogo all’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, della durata minima della stessa assegnazione e dei criteri di priorità nei casi di sostituzione o di assegnazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48*”.

Per opportuna conoscenza si trasmette il decreto ministeriale 27 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio, con cui, in attuazione dell’art. 5, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (come novellata dall’art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) vengono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, la durata minima dell’assegnazione ed i criteri di priorità nei casi sostituzione o di assegnazione.

Il provvedimento prevede, nell’ambito delle condizioni e dei criteri applicativi individuati, elementi di flessibilità idonei a corrispondere alle esigenze rappresentate dal Consiglio superiore della

magistratura in sede di Comitato paritetico e recepite nel parere espresso dall'organo di autogoverno nella seduta del 22 dicembre 2021.

Per quanto attiene al contenuto normativo, preliminarmente vengono definiti con puntualità gli elementi presupposti e richiamati nell'articolato, relativi ai dati statistici da considerare per la valutazione della sussistenza delle condizioni critiche di rendimento nonché agli ulteriori indicatori elaborati dal Consiglio superiore della magistratura in merito alle presenze del personale di magistratura presso i singoli uffici giudiziari.

Nello specifico, l'articolo 1 rubricato "*Definizioni*" descrive, puntualizzando contesto e contorni di applicazione, i dati relativi alle *Iscrizioni, Pendenze, Pendenze pro capite, Arretrato civile, Turn-over, Tasso di scopertura*, prevedendo altresì che il Ministero della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura, per i profili di rispettiva competenza, procedano annualmente al monitoraggio ed alla pubblicazione, sui rispettivi siti istituzionali, dei dati riferiti ai suddetti elementi ed agli indicatori richiamati nel provvedimento.

Nella individuazione delle condizioni critiche di rendimento, tassativamente elencate agli articoli 2 e 3 del decreto per gli uffici giudicanti (nel numero di cinque) e quelli requirenti (sei in totale), sono stati previsti, come accennato, elementi di flessibilità idonei a consentire una più ampia valutazione delle esigenze dei singoli uffici giudiziari, non ancorata esclusivamente a parametri numerici.

A titolo esemplificativo, per la ricorrenza delle condizioni indicate alle lettere a) e b) degli artt. 2 e 3 (c.d. eventi straordinari) occorre il verificarsi di "*un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni, anche con riferimento ad uno specifico settore della giurisdizione penale e civile*", consentendo in tal modo di valutare, nell'ambito delle esigenze complessivamente riferibili alle diverse sedi giudiziarie, anche quelle specifiche dei singoli uffici relativamente alle diverse materie trattate.

Analoghe previsioni, svincolate da parametri predefiniti, sono previste per l'arretrato civile e le pendenze civili e penali, essendo fissato un riferimento a tassi predefiniti unicamente per il *turn over* e le scoperture.

Sotto altro profilo, si è inteso valorizzare la posizione delle corti di appello (art. 2, lettera c) per le evidenti criticità in termini di pendenze e di arretrato che caratterizzano, nell'attuale periodo storico, gli uffici giudicanti di secondo grado.

Nel prosieguo del decreto, viene ad essere determinata la durata minima dell'assegnazione in un anno, in coerenza con l'analogo termine previsto per l'istituto dell'applicazione dei magistrati dall'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, pur essendo il termine derogabile nell'ipotesi in cui sopravvengano le condizioni critiche determinate da eventi straordinari (lettere a) e b) degli artt. 2 e 3).

Quanto ai criteri di priorità per destinare i magistrati alla sostituzione ovvero per la loro assegnazione, pur essendo stabilita la generale prevalenza dell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari per la sussistenza delle condizioni critiche di rendimento di cui all'articolo 2, lett. a), b), c) e all'articolo 3, lett. a), b) rispetto alla loro destinazione in sostituzione dei magistrati assenti dal servizio, l'art. 5 fissa regole e modalità di applicazione svincolate da elementi di eccessiva rigidità, che potranno consentire una migliore gestione dell'istituto, calibrata sulle effettive necessità operative dei singoli uffici.

Infine, con l'art. 6 del decreto è stata riconosciuta prioritaria considerazione, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 5, comma 1 (c.d. eventi straordinari), nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli obiettivi di rendimento previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il Ministero della giustizia fino al suo completamento e ciò con particolare riferimento al conseguimento della riduzione dell'arretrato e della durata dei procedimenti, nonché alle esigenze connesse alla attuazione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in relazione alla necessità di specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali.

Il decreto in oggetto, inoltre, si ancora al progetto ministeriale che determina in 176 unità la dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, nonché stabilisce il numero di unità assegnate a ciascun distretto, definendo, in ottemperanza alla previsione normativa, in 122 unità il numero di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti ed in 54 unità il numero di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti. Il parere, ampiamente positivo, espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta dell'8 settembre 2021, è in fase di valutazione ai fini della prossima emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 4 della legge n. 48/2001, come novellato dalla citata legge n. 160/2019.

In tale contesto, la collaborazione istituzionale ed il coinvolgimento su queste tematiche del Consiglio superiore della magistratura in sede di Comitato paritetico C.S.M. – Ministero della giustizia ha rappresentato un elemento essenziale e tale interlocuzione verrà sempre coltivata al fine di pervenire a soluzioni il più possibile condivise.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 10.02.2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Barbara Fabbrini
(Documento Firmato Digitalmente)